



ALLEGATO B)

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE 2026/2027.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata, tra:

Il COMUNE DI ASSAGO, con sede in Via dei Caduti n. 7, 20057 Assago (MI), C.F. 80101990150, P. IVA 04150950154, rappresentato da _____, in qualità di Responsabile dell'Area Affari Istituzionali, Eventi, Cultura e Sport, in forza del decreto sindacale n. _____ del _____, di seguito "Comune" o "Sponsee";

e

_____, con sede/residenza in _____,
C.F. _____, P. IVA (se presente) _____,
PEC _____, rappresentato/a da _____,
in qualità di _____, di seguito "Sponsor";

PREMESSO CHE

- con deliberazione C.C. n. 22 del 24 luglio 2025 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, degli accordi di collaborazione e delle erogazioni liberali;
- con determinazione n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni finanziarie plurime finalizzate alla realizzazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio nell'ambito delle iniziative natalizie 2026/2027 (di seguito "Avviso");
- lo Sponsor ha presentato offerta in data _____, prot. n. _____, per un contributo di euro _____ oltre IVA di legge, rientrante nella categoria _____;
- con determinazione n. _____ del _____ il Comune ha disposto l'accoglimento dell'offerta di sponsorizzazione;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse, documenti e oggetto

1. Le premesse, l'Avviso e l'offerta di sponsorizzazione accolta costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
2. Il presente contratto regola una sponsorizzazione esclusivamente finanziaria per sostenere la pista di pattinaggio su ghiaccio prevista in Via Matteotti, nell'area antistante Largo Padre Pio, dal 29 novembre 2026 al 10 gennaio 2027. Lo Sponsor versa il corrispettivo pattuito e il Comune assicura la visibilità della propria immagine concordata secondo la categoria attribuita.
3. Il rapporto è autonomo rispetto agli altri contratti di sponsorizzazione della medesima iniziativa e non attribuisce alcuna esclusiva generale o merceologica.

Art. 2 – Categoria, corrispettivo, IVA e pagamento

1. Lo Sponsor aderisce all'iniziativa in qualità di **SPONSOR** _____ (**PLATINUM/GOLD/SILVER**), secondo le categorie e le condizioni previste dall'Avviso pubblico.
2. A fronte delle forme di visibilità promozionale previste dall'Avviso pubblico per la categoria di appartenenza, lo Sponsor si impegna a corrispondere al Comune di Assago, a titolo di sponsorizzazione finanziaria, l'importo di euro _____ (in lettere _____), oltre IVA di legge, pari a euro _____, per un importo complessivo di euro _____.
3. Il versamento del corrispettivo, comprensivo dell'IVA di legge, dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto della Tesoreria comunale, utilizzando le seguenti coordinate:

Tesoreria comunale: Banca Monte dei Paschi di Siena

IBAN: IT 05 A 01030 32460 000000166065

Intestatario: Comune di Assago

Causale: "Sponsorizzazione finanziaria realizzazione pista di pattinaggio su ghiaccio 2026/2027 – Sponsor _____".

4. Il Comune di Assago provvederà all'emissione della relativa fattura secondo la normativa fiscale vigente, anche anteriormente al versamento del corrispettivo, ove richiesto dallo Sponsor. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il _____, secondo quanto concordato tra le parti.
5. Le prestazioni di visibilità promozionale saranno attivate secondo le modalità e le tempistiche concordate tra le parti, fermo restando l'obbligo dello Sponsor di corrispondere integralmente il corrispettivo pattuito.
6. Il mancato pagamento del corrispettivo entro il termine concordato costituisce inadempimento contrattuale. In tal caso, il Comune di Assago, previa formale diffida ad adempiere, potrà sospendere le prestazioni di visibilità promozionale non ancora eseguite e, qualora l'inadempimento persista, procedere alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni di legge e le clausole contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 3 – Obblighi e dichiarazioni dello Sponsor

1. Lo Sponsor conferma quanto dichiarato nell'offerta, inclusi il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, per quanto applicabili, e l'assenza delle condizioni ostative previste dall'art. 10 del Regolamento comunale, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rilevanti.
2. Lo Sponsor trasmette tempestivamente il proprio marchio/logo in formato idoneo, le indicazioni tecniche di utilizzo e gli eventuali materiali pubblicitari, a propria cura e spese, rispettando i termini comunicati dal Comune. Ogni materiale e messaggio necessita di preventiva approvazione comunale.
3. Lo Sponsor garantisce di avere titolo all'utilizzo dei marchi e dei contenuti forniti e si assume la responsabilità dei relativi diritti, delle autorizzazioni e degli adempimenti di propria competenza. Sono vietati i messaggi e le sponsorizzazioni esclusi dall'Avviso e dal Regolamento.
4. La produzione degli eventuali striscioni e del materiale informativo è a cura e spese dello Sponsor; collocazione, installazione e rimozione degli striscioni sulle balaustre sono preventivamente coordinate con il Comune e con il gestore della pista, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza.

Art. 4 – Prestazioni del Comune e visibilità dello Sponsor

1. Il Comune di Assago si impegna a garantire allo Sponsor le forme di visibilità promozionale previste dall'Avviso pubblico per la categoria di sponsorizzazione individuata all'art. 2 del presente contratto, secondo le condizioni e le modalità ivi stabilite.
2. Le modalità operative di realizzazione delle prestazioni, comprese le dimensioni e la collocazione degli eventuali striscioni, l'utilizzo degli spazi di visibilità promozionale e la pubblicazione dei loghi sui supporti di comunicazione, saranno definite dal Comune, tenuto conto degli spazi disponibili e delle esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza, nel rispetto delle prestazioni riconosciute alla categoria di appartenenza.
3. Il Comune garantisce l'esecuzione delle prestazioni previste dall'Avviso e dal presente contratto, senza assumere obblighi in relazione ai risultati commerciali eventualmente conseguiti dallo Sponsor.

Art. 5 – Uso dei marchi e approvazione dei materiali

1. Lo Sponsor autorizza il Comune, per la durata e le finalità della sponsorizzazione, all'utilizzo non esclusivo del nome, del marchio e del logo forniti, unicamente sui supporti e nelle comunicazioni riconducibili all'iniziativa.
2. Lo Sponsor conserva la titolarità dei propri segni distintivi. Il Comune approva preventivamente i materiali pubblicitari predisposti dallo Sponsor; le parti si coordinano per evitare utilizzi non conformi del marchio. Ogni utilizzo dello stemma o dei segni distintivi del Comune da parte dello Sponsor richiede preventiva autorizzazione espressa.

Art. 6 – Durata e verifiche

1. Il contratto decorre dalla sottoscrizione e rimane efficace fino alla conclusione delle prestazioni e dei conseguenti adempimenti contrattuali e fiscali, fatta salva la disciplina del recesso e della risoluzione.
2. Il Responsabile dell'Area competente verifica l'esatta esecuzione delle prestazioni e può richiedere documentazione e chiarimenti pertinenti. Le eventuali difformità sono contestate per iscritto, con termine congruo per porvi rimedio ove possibile.

Art. 7 – Inadempimento, risoluzione e tutela dell'immagine

1. Costituiscono inadempimenti rilevanti, tra gli altri: mancato versamento del corrispettivo; utilizzo di messaggi vietati; perdita dei requisiti necessari a contrattare; violazione non sanata degli obblighi sull'utilizzo dei segni distintivi; condotte dello Sponsor che rechino danno all'immagine del Comune.
2. Nei casi di grave inadempimento e nelle ipotesi individuate come essenziali nel presente articolo, il Comune può avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta allo Sponsor, fatti salvi gli eventuali termini di regolarizzazione assegnati quando la violazione sia sanabile. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno provato.
3. In caso di violazione imputabile al Comune delle prestazioni di visibilità promozionale assunte, lo Sponsor può contestare per iscritto l'inadempimento chiedendo il ripristino, ove possibile, e facendo valere i rimedi previsti dalla legge.

Art. 8 – Recesso, annullamento o modifica dell'iniziativa

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del vigente Regolamento comunale in materia di sponsorizzazioni, il Comune di Assago si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto prima della sua naturale scadenza, mediante tempestiva e formale comunicazione allo Sponsor, da trasmettere a mezzo PEC, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di annullare, sospendere, rinviare o modificare l'iniziativa per motivi di interesse pubblico, esigenze organizzative, ragioni di sicurezza, cause di forza maggiore o altre circostanze che ne impediscano o rendano inopportuna la realizzazione secondo le modalità originariamente previste.
3. Qualora il recesso o l'annullamento dell'iniziativa intervengano prima dell'esecuzione delle prestazioni di visibilità promozionale previste dal contratto, il Comune provvederà alla restituzione delle somme eventualmente già versate dallo Sponsor, nel rispetto della normativa fiscale vigente.
4. Qualora le prestazioni di visibilità promozionale siano state eseguite soltanto in parte, le Parti procederanno alla definizione dei reciproci rapporti economici, tenendo conto delle prestazioni effettivamente rese e di quelle non eseguite, nel rispetto della normativa applicabile.
5. In caso di rinvio o modifica dell'iniziativa che non comporti l'impossibilità di realizzare le prestazioni di visibilità promozionale concordate, le Parti potranno convenire il relativo adeguamento delle modalità e dei tempi di esecuzione, mediante accordo scritto.

Art. 9 – Responsabilità e divieto di cessione

1. Le parti restano autonome e ciascuna risponde dei propri atti, obblighi e personale. Il contratto non costituisce società, associazione, rappresentanza o rapporto di lavoro tra le parti.
2. Lo Sponsor risponde dei danni imputabili ai materiali o alle attività da esso realizzati e si impegna a tenere indenne il Comune dalle pretese di terzi derivanti da condotte o violazioni a esso imputabili, nei limiti di legge.
3. È vietata la cessione del presente contratto senza previa autorizzazione scritta del Comune, fermo restando il rispetto delle disposizioni applicabili.

Art. 10 – Conflitti di interesse e legalità

Le parti si impegnano a segnalare tempestivamente situazioni sopravvenute di conflitto di interessi, anche potenziale, rilevanti per il presente rapporto. Sono richiamati, per quanto applicabili, il Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni e le norme in materia di trasparenza, anticorruzione e comportamento dei contraenti della Pubblica Amministrazione.

Art. 11 – Spese, imposte e trattamento dei dati

1. Le spese relative alla stipula e all'eventuale registrazione del contratto sono a carico dello Sponsor, conformemente all'art. 33 del Regolamento comunale. Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso secondo la disciplina vigente, ove ricorrano i presupposti.
2. La prestazione pubblicitaria è soggetta al trattamento IVA previsto dalla normativa vigente. Ogni ulteriore onere tributario applicabile resta disciplinato dalla legge e dal Regolamento comunale.
3. I dati personali sono trattati dal Comune per le finalità di gestione del contratto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile, secondo l'informativa resa disponibile all'interessato.

Art. 12 – Comunicazioni, controversie e rinvio

1. Le comunicazioni formali relative al contratto sono trasmesse ai rispettivi indirizzi PEC: Comune: sportello.cittadino@assago.legalmail.it; Sponsor: _____.
2. Le parti ricercano una soluzione bonaria delle eventuali controversie. Per le controversie devolute al giudice ordinario è competente il Foro di Milano, salvo le competenze inderogabili previste dalla legge.
3. Per quanto non espressamente regolato si applicano l'Avviso, il Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 22/2025 e le disposizioni legislative vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Assago, _____

Per il Comune di Assago

Lo Sponsor

Approvazione specifica delle clausole

Ove applicabili gli artt. 1341 e 1342 c.c., lo Sponsor dichiara di approvare specificamente le clausole relative a: art. 2, comma 6 (mancato pagamento); art. 7 (risoluzione); art. 8 (recesso e modifiche dell'iniziativa); art. 9, commi 2 e 3 (responsabilità e divieto di cessione); art. 12, comma 2 (foro competente).

Lo Sponsor, firma per specifica approvazione: _____